

**Addendum**

**all'"Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241**

**per la integrazione a rete della gestione di farmacie**

**comunali" a valere tra**

**Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 00145920351, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Luca Vecchi, nato a Reggio nell'Emilia il 21 settembre 1972, codice fiscale VCC LCU 72P21 H223U, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia n.\_\_\_\_in data\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune di Reggio*",

e

**Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite**, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla via Doberdò 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 91018750355, partita iva 00761840354, numero REA RE - 1593, indirizzo posta elettronica certificata - PEC fcr.amministrazione@pec.it, agente in persona del Direttore e legale rappresentante Carlo Bergamini, nato a Cento FE il 05 gennaio 1967, codice fiscale BRG CRL 67A05 C469X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda che rappresenta, che sottoscrive in ragione dei poteri conferiti con l' Addendum di cui infra e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in data\_\_\_\_, agli atti della Azienda e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*FCR*",

e

**Comune di Albinea**, con sede in Albinea RE alla piazza Cavicchioni 8, codice fiscale e partita iva 00441130358, indirizzo posta elettronica certificata - PEC albinea@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Nico Giberti, nato a Reggio nell'Emilia RE il 16 giugno 1972, codice fiscale GBR NCI 72H16 H223T, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Albinea n.\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Campogalliano**, con sede in Campogalliano MO alla piazza Vittorio Emanuele II 1, codice fiscale e partita iva 00308030360, indirizzo posta elettronica certificata - PEC

protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Paola Guerzoni, nata a Modena MO il 31 maggio 1965, codice fiscale GRZ PLA 65E71 F257M, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Cavriago**, con sede in Cavriago RE alla piazza Don Giuseppe Dossetti 1, codice fiscale e partita iva 00446040354, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.cavriago@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Francesca Bedogni, nata a Reggio nell'Emilia RE il 11 agosto 1973, codice fiscale BDG FNC 73M51 H223F, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cavriago n.\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Montecchio Emilia**, con sede in Montecchio Emilia RE alla piazza della Repubblica 1, codice fiscale e partita iva 00441110350, indirizzo posta elettronica certificata - PEC montecchio-emilia@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentate Fausto Torelli, nato a Montecchio Emilia RE il 25 dicembre 1952, codice fiscale TRL FST 52T25 F463M, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montecchio Emilia n. in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Quattro Castella**, con sede in Quattro Castella RE alla piazza Dante 1, codice fiscale e partita iva 00439250358, indirizzo posta elettronica certificata - PEC quattrocastella@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Alberto Olmi, nato a Reggio nell'Emilia RE il 03 agosto 1962, codice fiscale LMO LRT 62M03 H223Y, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Quattro Castella n.\_\_\_\_in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Sant'Ilario d'Enza**, con sede in Sant'Ilario d'Enza RE alla via Roma 8, codice fiscale e partita iva 00141530352, indirizzo posta elettronica certificata - PEC santilariodenza@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Carlo

Perucchetti, nato a Brescia BS il 01 luglio 1950, codice fiscale PRC CRL 50L01 B157I, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Ilario d'Enza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Scandiano**, con sede in Scandiano RE alla via Vallisneri 6, codice fiscale e partita iva 00441150356, indirizzo posta elettronica certificata - PEC scandiano@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Matteo Nasciuti, nato a Scandiano RE il 23 gennaio 1974,

codice fiscale NSC MTT 74A23 I496E, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scandiano n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Soliera**, con sede in Soliera MO alla piazza della Repubblica 1, codice fiscale e partita iva 00221720360, indirizzo posta elettronica certificata - PEC protocollo@pec.comune.soliera.mo.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Roberto Solomita, nato a Modena MO il 20 giugno 1976, codice fiscale SLM RRT 76H20 F257E, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Soliera n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Ventasso**, con sede in Busana RE alla via della Libertà 36, codice fiscale 91173360354 e partita iva 02697790356, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.ventasso@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Enrico Ferretti, nato a Castelnovo né Monti RE il 26 settembre 1975, codice fiscale FRR NRC 75P26 C219C, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ventasso n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Villa Minozzo**, con sede in Villa Minozzo RE alla piazza della Pace 1, codice fiscale e partita iva 00431620350, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.villaminozzo@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Elio Ivo Sassi, nato a Villa Minozzo RE il 26 dicembre 1954, codice fiscale SSS LVE 54T26 L969S, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente

**Addendum** in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villa Minozzo n. in data\_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

**dato atto che (I)**

- I.1** il Comune di Reggio Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea, il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario d'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo hanno sottoscritto "*Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*" (nel seguito, "*Accordo*");
- I.2** l'Accordo deve intendersi qui integralmente richiamato quale parte integrante e costitutiva del presente atto (presente atto nel seguito indicato come "*Addendum*");
- I.3** l'Accordo, all'Articolo D, sotto la rubrica "*Farmacie Comunali alle quali trova applicazione l'Accordo*", dopo avere elencato, suddivise in ragione dei Comuni proprietari, le farmacie comunali alle quali il medesimo accordo trova applicazione, dispone, ai commi da D.2 a D.4: "*D.2. La natura e il contenuto dell'Accordo sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso ciò si riveli funzionale alla gestione integrata a rete del servizio farmaceutico, l'adesione di altri Comuni al fine di estendere la gestione a rete dei servizi ad ulteriori farmacie comunali, nel perseguimento dei pubblici interessi ad esso Accordo sottesi. I Comuni, diversi dai sottoscrittori dell'Accordo, proprietari di almeno una farmacia comunale, avranno facoltà di formulare una proposta di adesione all'Accordo, da inoltrare a FCR dando conto: (i) della condivisione delle finalità e degli obiettivi individuati dall'Accordo; (ii) della possibile integrazione funzionale della farmacia comunale nella rete costituita tramite l'Accordo; (iii) dell'idoneità della integrazione funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse della totalità dei Comuni aderenti all'Accordo. FCR, ricevuta la proposta di cui al capoverso precedente, provvederà alla istruttoria e alla predisposizione di apposita Relazione mediante la quale approfondirà, dandone conto ai Comuni e al Comune di Reggio: (i) la sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al nuovo Comune; (ii) la valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del nuovo Comune; (iii) il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito della estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni. FCR trasmetterà la propria Relazione al Comune di Reggio e ai Comuni, mettendo a loro disposizione ogni dato venga reputato utile ai fini dell'istruttoria. D.3. Nel caso in cui anche uno soltanto tra i Comuni, nel corso dell'istruttoria tecnica condotta in merito alla Relazione di cui al precedente comma D.2, rilevi elementi ostativi o comunque criticità in ordine all'accoglimento della proposta di adesione, verrà attivato, su iniziativa della parte più diligente, un procedimento amministrativo, dando applicazione alla legge 7 agosto*

1990 n. 241, al fine di consentire una istruttoria approfondita e adeguatamente motivata, che metta in luce i rilievi effettuati, per un confronto tra i Comuni ed un esame rispettoso dei criteri e dei principi che regolano l'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 241/1990. D.4. 4 La proposta di adesione formulata dal nuovo Comune, corredata dalla Relazione di cui al comma D.2 e, ove ne ricorrano i presupposti, dagli esiti del procedimento di cui al comma D.3, verrà accolta esclusivamente con il consenso espresso dalla totalità dei Comuni a quel momento sottoscrittori dell'Accordo, tramite deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. In ipotesi di accoglimento della proposta, l'estensione verrà regolata tramite apposito Addendum all'Accordo";

#### **dato ancora atto che (II)**

- II.1** in conformità a quanto previsto dal comma D.2 dell'Accordo, il Comune di Montecchio Emilia, mediante atto in data 24 febbraio 2023, Prot. 0002977-24/02/2023- P.G.- 0193-00100003-P, ha formulato proposta di "adesione all'Accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali", esponendo: "è volontà dell'Amministrazione Comunale di Montecchio Emilia intraprendere il percorso di approvazione dell'accordo, ex art. 15 Legge 241/1990, per l'integrazione a rete della gestione di farmacie comunali, nel testo da voi trasmesso. Ciò in quanto una integrazione operativa e funzionale nella gestione della farmacia comunale di Montecchio Emilia, di prossima realizzazione, risponde ad un prioritario interesse pubblico, poiché assicura ai cittadini un più elevato livello qualitativo dei servizi, maggiore tempestività delle fasi di fornitura e messa a disposizione dei servizi, migliore capillarità della erogazione e potenziamento dell'integrazione tra i diversi servizi. Per le suddette motivazioni, l'accordo in oggetto verrà portato in approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale";
- II.2** con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 27 giugno 2022, avente ad oggetto "Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Montecchio Emilia – Anno 2022 (L.R. n. 2 del 03/03/2016) e contestuale esercizio del diritto di prelazione", il Comune di Montecchio Emilia ha disposto: (i) "di revisionare la vigente Pianta Organica delle Farmacie nei confini indicati"; (ii) "di inviare il progetto di revisione della Pianta Organica delle Farmacie insediate e da insediare nel territorio Comunale nei modi e nei tempi indicati dalla Regione Emilia Romagna ai soggetti territorialmente competenti"; (iii) "di esercitare il diritto di prelazione del Comune sulla sede ancora vacante ai sensi della Legge 475/1968 e sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della Determina regionale 7158/2022";
- II.3** mediante la proposta di revisione della Pianta Organica, approvata con DGC 49/2022 di cui al precedente punto II.2, il Comune di Montecchio Emilia ha così motivato: "preso atto che sul territorio comunale le farmacie previste nella vigente Pianta Organica con i rispettivi confini, corrispondenti alle circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche sono le seguenti: Farmacia

*privata "San Simone" (nr. 01) codice 35027038 posta in Montecchio Emilia Piazza Repubblica 8 - farmacia urbana - Regolarmente in esercizio... Farmacia privata "Barbieri" (nr. 02) codice 35027039 posta in Montecchio Emilia Via Franchini 48 - farmacia urbana - Regolarmente in esercizio... Farmacia di nuova istituzione (nr. 03) codice 35027203 istituita in località Villa Aiola. Non ancora in esercizio. Confini: - A nord Comuni di Reggio Emilia e di Sant'Ilario d'Enza; - A ovest Tangenziale a partire dall'intersezione con la S.P. 28; - A sud S.P. 28; - A est Comune di Bibbiano... Vista la Determina regionale n. 7158 del 15/04/2022 ... dalla quale si evince che la terza sede del Comune di Montecchio Emilia non risulta assegnata; Considerato che la farmacia di nuova istituzione da ormai 10 anni risulta in attesa di apertura, questa Amministrazione è intenzionata a rivedere la vigente Pianta Organica delle Farmacie nei confini sopra indicati e così come risulta dalle rappresentazioni cartografiche che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale, al fine di favorire l'individuazione della nuova sede e fornire un corretto servizio ai cittadini; Considerato che il Ministero della Salute con Decreto del 23 maggio 2022 n. 77 rileva che le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ubicate uniformemente sull'intero territorio nazionale, costituiscono presidi sanitari di prossimità e rappresentano un elemento fondamentale ed integrante del SSN; Atteso che è intenzione di questa Amministrazione esercitare il diritto di prelazione per la sede farmaceutica in trattazione e pertanto si ritiene di inserire nell'ambito della perimetrazione della sede stessa anche l'area di proprietà comunale a vocazione socio sanitaria sita in via F.lli Cervi, 7, attualmente sede della Coop.va L'Olmo e del centro socio assistenziale "le Samare";*

**II.4** la Regione Emilia Romagna, con Determinazione n. 4355 in data 1 marzo 2023 della Dirigente dell'Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici del Settore Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha approvato la conclusione del procedimento di revisione delle Pianta Organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia Romagna, dando atto, tra il resto, che: **(i)** sul territorio del Comune di Montecchio Emilia, all'esito del procedimento di revisione della Pianta Organica, risultano istituite tre sedi farmaceutiche; **(ii)** la sede di farmacia denominata "*Montecchio Emilia RE – Sede n. 3 rurale*", già oggetto di concorso straordinario, è rimasta non assegnata all'esito del concorso stesso; **(iii)** la sede di farmacia "*Montecchio Emilia (Sede n. 3)*" è stata prelazionata dal Comune ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968;

**II.5** dando attuazione a quanto previsto dal comma D.2 dell'articolo D dell'Accordo, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ricevuta la proposta di adesione di cui al punto II.1 da parte del Comune di Montecchio Emilia, ha avviato l'opportuna istruttoria in relazione a quanto ad essa demandato dall'Accordo;

**considerato che (III)**

**III.1** all'esito dell'esame istruttorio, FCR ha rassegnato, in data 03 aprile 2023 la "*Relazione, predisposta*

ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di Farmacie Comunali stipulato dai Comuni in indirizzo e da FCR", in relazione alla proposta di adesione all'Accordo formulata dal Comune di Montecchio Emilia" (nel seguito, "Relazione"), Relazione il cui contenuto deve intendersi qui richiamato e trascritto quale parte integrante e costitutiva del presente Addendum;

- III.2** la Relazione, dopo aver riferito in ordine alla attività istruttoria compiuta, espone le seguenti considerazioni conclusive: *"All'esito della attività istruttoria, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite ritiene di poter dare conto ai Comuni e al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo, delle seguenti circostanze: 4.1 sussiste interesse pubblico di rango prioritario alla estensione dell'Accordo al Comune di Montecchio Emilia, titolare e proprietario di una farmacia comunale; 4.2 le valutazioni condotte portano ad affermare, con certezza, che l'equilibrio economico-finanziario sotteso all'Accordo non subirà alterazioni negative all'esito della adesione del Comune di Montecchio Emilia; 4.3 permane il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in relazione alla e a seguito della adesione all'Accordo del Comune di Montecchio Emilia"*;
- III.3** FCR ha provveduto, in data 03 aprile 2023 alla trasmissione della Relazione al Comune di Reggio Emilia e ai Comuni parte dell'Accordo, confermando la messa a disposizione di ogni dato che da essi fosse reputato utile ai fini della propria autonoma istruttoria in ordine alla proposta di adesione avanzata dal Comune di Montecchio Emilia;
- III.4** all'esito dell'istruttoria di cui al precedente punto III.3, non sono emersi elementi ostativi o comunque criticità di sorta in merito all'accoglimento della proposta di adesione all'Accordo avanzata dal Comune di Montecchio Emilia;
- III.5** sussistono pertanto i presupposti di cui al comma D.4 dell'articolo D dell'Accordo per accogliere la proposta formulata dal Comune di Montecchio Emilia;
- III.6** il Comune di Montecchio Emilia, per parte sua, ha verificato il contenuto dell'Accordo e dell'Addendum reputandolo rispondente al contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27 giugno 2022 e alla volontà, espressa dal Comune con atto in data 24 febbraio 2023, di estendere gli effetti dell'Accordo alla Farmacia comunale n. 3 - Area Est Montecchio Emilia e località Villa Aiola (nel seguito, *"Farmacia Comunale - Villa Aiola"*) come attestato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 marzo 2023;
- III.7** sussistono i presupposti normativi, convenzionali e di interesse pubblico per la estensione, alla Farmacia Comunale - Villa Aiola, dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto la integrazione funzionale a rete delle gestioni delle Farmacie Comunali nelle rispettive proprietà del Comune di Reggio Emilia e dei Comuni, secondo quanto previsto dall'Accordo medesimo, alle condizioni e nei termini tutti di cui alla successiva parte dispositiva dell'Addendum;

#### **dato atto che (IV)**

- IV.1** l'Accordo, all'Articolo H, sotto la rubrica "*Durata dell'Accordo. Rinnovo*", dispone ai commi da H.1 a H.3: "*H.3 Il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte dei Comuni, del Comune di Reggio e di FCR ... H.2 La durata di cui al comma H.1 può essere prorogata ... H.3 Il presente Accordo potrà altresì essere oggetto di rinnovo mediante atto scritto, permanendo i presupposti di legge e la volontà delle Parti in tal senso. Il rinnovo sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune e da parte del Consiglio di Amministrazione di FCR*";
- IV2** l'Accordo è stato sottoscritto nell'anno 2021 e il tempo resosi necessario per la definizione dei contenuti dei Contratti di Servizio nonché per la loro stipula ha fatto sì che un significativo periodo della fase iniziale sia stato utilizzato per lo svolgimento di attività prodromiche alla effettiva operatività delle intese;
- IV3** l'integrazione a rete delle farmacie comunali disciplinata dall'Accordo ha dato buona prova di sé nella fase esecutiva, essendosi effettivamente concretizzati molti degli aspetti positivi auspicati ed essendosi registrata una generale soddisfazione delle Parti dell'Accordo;
- IV4** la positività dell'esperienza è ulteriormente testimoniata sia dalla proposta di inserire nuove farmacie comunali di recente acquisizione da parte dei Comuni che già sono parte dell'Accordo, sia dalla richiesta di adesione all'Accordo pervenuta dal Comune di Montecchio Emilia, Comune in precedenza non proprietario di farmacie comunali;
- IV5** sussistono i presupposti di interesse pubblico, di equilibrio economico finanziario, di conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto più ampiamente illustrato nella Relazione allegata alle deliberazioni di Consiglio Comunale che approvano il testo del presente Addendum, per prolungare di un triennio il periodo di durata dell'Accordo, facendo decorrere il nuovo periodo dalla originaria data di stipula dell'Accordo medesimo, al fine di consentire una durata di effettiva operatività dell'Accordo coincidente con la volontà sostanziale espressa al momento del raggiungimento delle originarie intese tra il Comune di Reggio Emilia, i Comuni e FCR;

#### **dato atto che (V)**

- V1** è intenzione delle Parti procedere alla stipula di Addendum con i contenuti di cui alla successiva parte dispositiva;
- V2** le Parti danno atto che, successivamente alla definizione dell'Addendum, FCR e il Comune di Montecchio Emilia daranno corso alla stipula di Contratto di Servizio, secondo quanto previsto dall'Accordo, per la estensione alla Farmacia Comunale - Villa Aiola, in proprietà del Comune di Montecchio Emilia, delle pattuizioni necessarie a garantirne l'operatività;

#### **tutto ciò premesso e ritenuto**

il Comune di Reggio nell'Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Montecchio Emilia, il Comune di

Quattro Castella, il Comune di Sant’Ilario D’Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241,

**convengono e stipulano quanto segue.**

**Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti. Conferma della efficacia e della validità dell'Accordo come parzialmente modificato e integrato dall'Addendum.**

- A.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente Addendum, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella sua stipulazione nonché il comune impegno al rispetto dei principi esposti nelle sopra estese premesse, a presiedere lo svolgimento delle successive azioni che le vedranno coinvolte per la ulteriore integrazione a rete delle attività nella gestione delle Farmacie Comunalì, secondo quanto previsto dall'Accordo e dal presente Addendum.
- A.2** I Comuni, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Montecchio Emilia, FCR (nel seguito, "*Parti*"), danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto dei provvedimenti, degli atti e degli elaborati richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle parti dell'Addendum non abbia partecipato, provvedimenti, atti ed elaborati che integrano il presente Addendum all'Accordo quale suo elemento costitutivo. Le Parti confermano, con la sottoscrizione dell'Addendum, ciascuna per quanto di propria competenza, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni tutti assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto dell'Addendum e rappresenta elemento cognitivo e volitivo acquisito e vincolante per ciascuna delle Parti.
- A.3** L'Addendum è, ad ogni effetto, atto collegato all'Accordo, venendo a costituire la componente distinta e autonoma di un unitario e complesso rapporto di partenariato pubblico-pubblico. Per esplicita volontà delle parti, l'Addendum è soggetto al principio "*simul stabunt, simul cadent*" rispetto all'Accordo, con effetti esclusivamente unidirezionali, nel senso che la caducazione dell'Accordo determinerà la caducazione automatica dell'Addendum, mentre la caducazione dell'Addendum non comporterà alcuna conseguenza diretta in relazione alla validità e all'efficacia originarie dell'Accordo nonché degli atti dallo stesso presupposti o allo stesso successivi diversi dall'Addendum. Le Parti chiariscono che, essendo il rinnovo di cui al successivo Articolo C previsto dal presente Addendum, la caducazione dell'Addendum comporterà anche la caducazione del rinnovo, ferma l'originaria durata dell'Accordo.
- A.4** Le Parti dichiarano ed esprimono la comune volontà: (i) di confermare l'efficacia tra loro della totalità delle clausole e delle pattuizioni dell'Accordo che non siano esplicitamente sostituite dalle

clausole e pattuizioni specificamente indicate all'Articolo B e all'Articolo C del presente Addendum; (ii) di sostituire alle corrispondenti clausole e pattuizioni dell'Accordo le clausole e le pattuizioni specificamente indicate ai seguenti Articolo B e Articolo C dell'Addendum, queste, e soltanto queste, con efficacia dalla data della sottoscrizione dell'Addendum medesimo; (iii) di porre in essere gli atti conseguenti alle modifiche dell'Accordo derivanti dalla stipula dell'Addendum.

**A.5** FCR, di iniziativa o su richiesta di una o più parti dell'Addendum, provvederà alla stesura di un Testo Coordinato del testo dell'Accordo come modificato dall'Addendum al solo fine di una più agevole ed immediata lettura, tenendolo periodicamente aggiornato in ragione della eventuale sottoscrizione di ulteriori addendum o di atti di modifica, fermo restando che per ogni questione afferente l'efficacia, la decorrenza, il contenuto dei singoli atti, il riferimento sarà sempre e soltanto ciascun atto sottoscritto dalle Parti anche tramite mandato con rappresentanza conferito a FCR.

**A.6** Nel testo dei successivi Articolo B e Articolo C le parti modificate rispetto al testo precedente sono riportate in carattere grassetto.

#### **Articolo B - Sostituzione del comma D.1 dell'articolo D dell'Accordo.**

Le clausole del comma D.1 dell'articolo D dell'Accordo, per effetto della sottoscrizione dell'Addendum, vengono sostituite dalle seguenti, fermi i restanti commi dell'articolo D e ferma la sua rubrica "*Farmacie comunali alle quali trova applicazione l'Accordo*".

*"D.1 Le farmacie comunali oggetto dell'Accordo, alla data della sua stipula sono le seguenti, suddivise in ragione dei Comuni proprietari:*

*D.1.1 Comune di Albinea:*

*Farmacia Comunale, via A. Grandi 4/f;*

*D.1.2 Comune di Campogalliano:*

*Farmacia Comunale, piazza Pace 3;*

*D.1.3 Comune di Cavriago:*

*Farmacia Comunale, via C. A. Dalla Chiesa 1;*

***D.1.4 Comune di Montecchio Emilia:***

***Farmacia Comunale - Villa Aiola, oggetto di prelazione, di prossima apertura;***

*D.1.5 Comune di Quattro Castella:*

*Farmacia Comunale di Puianello, via Andreani 2/D;*

*D.1.6 Comune di Sant'Ilario D'Enza:*

*Farmacia Comunale, via della Libertà 5/11;*

*D.1.7 Comune di Scandiano:*

*Farmacia Comunale di Scandiano, via Statale 22;*

*Farmacia Comunale di Ventoso, via Goti 93;*

*D.1.8 Comune di Soliera:*

*Farmacia Comunale, via A. Grandi 155;*

*D.1.9 Comune di Ventasso:*

*Farmacia Comunale di Collagna, piazza Caroli 6;*

*Farmacia Comunale di Ligonchio, via E. Bagnoli 16;*

*D.1.10 Comune di Villa Minozzo:*

*Farmacia Comunale di Asta, via Val d'Asta 21;*

*D.1.11 Comune di Reggio nell'Emilia:*

*Farmacia Centrale, piazza Prampolini, 3;*

*Farmacia Cadè, via G. Bruno, 104/A;*

*Farmacia del Parco, via Pansa, 59/G;*

*Farmacia della via Emilia, via Emilia San Pietro, 12/C;*

*Farmacia Massenzatico, via L.V. Beethoven, 35/D;*

*Farmacia Porta Castello, via Ludovico Ariosto, 30;*

*Farmacia Bagno, via Fornaciari Chittoni, 13;*

*Farmacia della Gabella, via Monte San Michele, 1/G;*

*Farmacia all'Angelo, via Emilia all'Angelo, 18/B-C;*

*Farmacia Ospizio, via Emilia all'Ospizio, 118/F-H;*

*Farmacia Rivalta, via Sant'Ambrogio, 1/L;*

*Farmacia Fratelli Cervi, via f.lli Cervi 7/A;*

*Farmacia Santa Croce, viale Regina Margherita, 29/F;*

*Farmacia Codemondo, via del Quaresimo, 2/F;*

*Farmacia dell'Orologio, via M. Clementi, 40;*

*Farmacia Rosta Nuova, via Luciano Manara, 18/A;*

*Farmacia dell'Ospedale H24, viale Risorgimento, 57/A;*

*Farmacia Pappagnocca, via Maiella, 63;*

*Farmacia Cella, via Gianbattista Vico, 21;*

*Farmacia Gattaglio, viale Timavo, 35;*

*Farmacia Canalina, via Gandhi, 3/F-G;*

*Farmacia Gavasseto, via Comparoni, 34;*

*Farmacia Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII 21/1;*

*Farmacia del Centenario, via G. Franzini, 2;*

*Farmacia Roncina, via G.B. Tito, 16/C;*

*Farmacia Gramsci, via Gramsci, 54/C;*

*Farmacia Stazione AV Mediopadana, via Città del Tricolore 1/B.*

*L'attività a rete si estenderà anche alle farmacie comunali che dovessero essere istituite da ciascuno dei Comuni o dal Comune di Reggio nel periodo di validità dell'Accordo. A tal fine FCR provvederà: (i) al puntuale accertamento della sussistenza dei requisiti per l'estensione dell'Accordo alla nuova farmacia comunale; (ii) all'adeguamento del Business Plan, estendendolo alla nuova farmacia; (iii) a comunicare a tutti i Comuni aderenti all'Accordo l'inserimento nella rete della nuova farmacia comunale in proprietà di uno dei Comuni che sono parte dell'Accordo".*

#### **Articolo C – Sostituzione del comma H.1 dell'articolo H dell'Accordo.**

Le clausole del comma H.1 dell'articolo H dell'Accordo, per effetto della sottoscrizione dell'Addendum, vengono sostituite dalle seguenti, fermi i restanti commi dell'articolo H e ferma la sua rubrica "*Durata dell'Accordo - Rinnovo*".

*"H.1 Il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione dell'Accordo medesimo da parte dei Comuni, del Comune di Reggio e di FCR e alla scadenza si considera sin da ora rinnovato di ulteriori 3 (tre) anni".*

#### **Articolo D – Stipulazione del Contratto di Servizio.**

**D.1** Il Comune di Montecchio Emilia e FCR concordano di procedere alla stipula del Contratto di Servizio, in conformità a quanto previsto dall'Accordo come integrato dall'Addendum, in funzione della estensione dell'Accordo alla Farmacia Comunale - Villa Aiola ad opera dell'Addendum, per le ragioni tutte esposte in premessa.

**D.2** Il Comune di Montecchio Emilia e FCR si impegnano a sottoscrivere il Contratto di Servizio entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Addendum.

#### **Articolo E - Approvazione di Business Plan conseguente alla stipula dell'Addendum e del Contratto di Servizio.**

**E.1** Il Comune di Montecchio Emilia e FCR concordano in merito alla necessità di provvedere alla predisposizione e condivisione del primo Business Plan conseguente alla estensione alla Farmacia Comunale - Villa Aiola, per effetto della stipula dell'Addendum, della applicazione dell'Accordo, della stipula del Contratto di Servizio.

**E.2** Il Business Plan verrà predisposto da FCR per la condivisione con il Comune entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al comma

D.2 del precedente Articolo D.

**E.3** Per la redazione e la condivisione del contenuto del Business Plan, le Parti concordano trovino applicazione le disposizioni dell'Accordo, con particolare, anche se non esclusivo riferimento all'Articolo F, e le disposizioni dello stipulando Contratto di Servizio.

## **Articolo F - Controversie.**

Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo è demandata, ai sensi dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2) del d.lgs. 02 luglio 2010

n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

## **Articolo G - Registrazione. Spese e oneri fiscali.**

Il presente Addendum, redatto nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi di legge, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia. I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente Addendum così come le spese per la stipulazione, per la registrazione e conseguenti, sono a carico di FCR. All'uopo FCR chiede sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia, evidenziando, sotto la propria esclusiva responsabilità, che, stante la natura di atto in parte sostitutivo e in parte integrativo di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della Tabella del d.p.r. 131/1986, con applicazione dell'imposta in misura fissa laddove, come nel caso di specie, se ne richieda la registrazione.

Reggio nell'Emilia, li \_\_\_\_\_

Comune di Reggio Emilia

Il Sindaco

(Luca Vecchi)

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite

Il Direttore e Legale Rappresentante

(Carlo Bergamini)

Comune di Albinea

Il Sindaco

(Nico Giberti)

Comune di Campogalliano

Il Sindaco

(Paola Guerzoni)

Comune di Cavriago

Il Sindaco

(Francesca Bedogni)

Comune di Montecchio Emilia

Il Sindaco

(Fausto Torelli)

Comune di Quattro Castella

Il Sindaco

(Alberto Olmi)

Comune di Sant'Ilario d'Enza

Il Sindaco

(Carlo Perucchetti)

Comune di Scandiano

Il Sindaco

(Matteo Nasciuti)

Comune di Soliera

Il Sindaco

(Roberto Solomita)

Comune di Ventasso

Il Sindaco

(Enrico Ferretti)

Comune di Villa Minozzo

Il Sindaco

(Elio Ivo Sassi)